

CAMERA DEI DEPUTATI N. 38-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

nella seduta del 3 luglio 1948

Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo

Presentata alla Presidenza il 10 luglio 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge, che viene presentato all'approvazione della Camera, tende innanzi tutto ad estendere all'annata agraria 1947-48 le norme contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche e integrazioni.

Come già in occasione della legge sulla proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, si è discussa l'opportunità che nella legge di proroga fossero aggiunte talune modificazioni. Atteso però il carattere di provvisorietà del provvedimento, è stato ritenuto del caso limitare le modificazioni soltanto a quelle imposte dall'esperienza e destinate a perfezionare la legge, senza però che potessero incidere profondamente sulla struttura del rapporto, il quale troverà la sua completa disciplina nella legge successiva che regolerà tutti i contratti agrari.

Così l'articolo 1 del disegno di legge si limita a disporre la proroga pure e semplice del precedente decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e delle successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 3, nel testo proposto dalla Commissione, intende a ridurre equamente per l'annata agraria 1947-48 il canone di affitto. Esso dispone, modificando il testo ministeriale, e contro le proposte di maggiori riduzioni, la riduzione del 30 per cento dei canoni di affitto in cereali soggetti all'ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, considerandosi quel 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore, indipendentemente dall'obbligo suo di conferire o meno cereali all'ammasso.

Lo stesso articolo conferisce all'affittuario la facoltà di convertire il canone in natura in canone in danaro, al prezzo di conferimento

dei cereali all'ammasso, ma sempre decurtato del premio di coltivazione.

La Commissione ha anche ricordati i contratti, in cui il canone è fissato in danaro, già prorogati e ragguagliati al prezzo del grano secondo il disposto dell'articolo 5, comma ultimo, del decreto legislativo 5 aprile 1947, n. 157, ed ha pertanto incluso nell'articolo 3 un comma, secondo il quale la riduzione del 30 per cento deve applicarsi anche a quei contratti.

I decreti legislativi che portano il nome dell'onorevole Gullo e successivamente dell'onorevole Segni, nel caso di concessione di terre incolte disponevano la corresponsione al proprietario di « una indennità ».

Nella sostanza tale indennità deve intendersi corrispondente ad un canone di affitto. Canone di affitto infatti non aveva potuto dirsi in quelle disposizioni legislative, in quanto la volontà delle parti era rimasta estranea al rapporto. Attesa però la sostanziale identità del titolo, per cui la somma viene corrisposta dal concessionario al concedente, la Commissione ha ritenuto del caso che anche su quelle indennità debba esercitarsi la riduzione del 30 per cento.

Infine la Commissione ha ritenuto che su questa riduzione del 30 per cento non possa esercitarsi da parte delle Commissioni arbitrali, di cui all'articolo 6 del disegno di legge, alcuna riduzione.

Taluni commissari ebbero ad insistere sulla proposta che la riduzione del 30 per cento fosse consentita anche per altri prodotti, corrisposti a titolo di affitto, particolarmente per la canapa e per la bietola. Senonché la Commissione a maggioranza ha respinto tale proposta ed ha tenuto fermo il criterio che la riduzione debba consentirsi soltanto in ordine ai cereali soggetti agli ammassi. Innanzi tutto perché per tali prodotti esiste sempre un riferimento certo — quello del prezzo praticato dall'ammasso — poi per la grande differenziazione dei patti contrattuali e dei prezzi ricorrenti nelle diverse regioni. Vorrà dire che, in caso di una sperequazione notevole del canone di affitto, all'affittuario sarà sempre aperto l'adito alla Commissione arbitrale, istituita appunto per la determinazione dell'equo affitto. Ove fosse stata disposta per legge una riduzione, diremo così, meccanica e fissa dei prezzi per tutti i prodotti corrisposti a titolo di canone di affitto, la istituzione di quella Commissione arbitrale avrebbe finito per apparire inutile.

Vi fu anche la proposta che la riduzione del 30 per cento fosse estesa ai canoni enfi-

teutici. Particolarmente perché tale riduzione sarebbe stata già preveduta nel decreto ministeriale 4 giugno 1945 e nel decreto legislativo 22 giugno 1946. Senonché anche tale proposta fu respinta a maggioranza dalla Commissione per il particolare rilievo che si sarebbe così proceduto alla commistione tra istituti diversi.

La Commissione ha ritenuto poi giusto ed equo affermare il diritto dell'affittuario a ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore determinata dalle Sezioni specializzate o dovuta a termine dell'articolo 3: e ciò non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di locazione.

L'articolo 2 del decreto 1° aprile 1947, numero 277, istituiva una Commissione tecnica provinciale, destinata a fornire alle Commissioni arbitrali elementi oggettivi di riferimento in merito alla valutazione delle congruità dei canoni. La istituzione però di tali Commissioni era soltanto facoltativa. La Commissione ha ritenuto invece che la istituzione di tali Commissioni tecniche diventi obbligatoria e in tal senso le ha disciplinate nell'articolo 2 del suo disegno di legge.

Si è anche innovato quanto all'organo giurisdizionale destinato a decidere le controversie dipendenti dall'applicazione della presente legge. Così alle Commissioni arbitrali di cui l'articolo 9 del decreto 1° aprile 1947, n. 277, sono state sostituite delle Sezioni specializzate del Tribunale. Ciò per una rispondenza alla norma costituzionale, che non consente magistrature speciali, e in armonia con quanto è stato disposto al riguardo nella legge di proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. La composizione delle Sezioni specializzate è disposta dall'articolo 6 del disegno di legge. In confronto del progetto ministeriale, il disegno di legge della Commissione ha cancellata la distinzione tra componenti effettivi e supplenti. Ha invece allargato il numero dei componenti effettivi, al precipuo scopo che tutte le organizzazioni delle categorie interessate possano caso per caso essere rappresentate nel collegio giudicante.

Non si è ritenuto dalla Commissione opportuno ammettere sulle decisioni delle Commissioni arbitrali giudizio di appello, mentre è riconosciuto il diritto al ricorso in Cassazione, che, secondo la Costituzione, d'altro canto non avrebbe potuto negarsi.

L'articolo 11 dispone dei termini per la proposizione delle domande delle parti interessate e l'articolo 12 (10 del testo ministe-

riale) consente, in pendenza dei giudizi, la sospensione totale o parziale su istanza degli interessati dell'obbligo di corresponsione della quota di canone controversa.

Fu respinta la proposta di taluni commissari che bastasse la proposizione della domanda per rendere operante quella sospensione.

All'articolo del progetto ministeriale la Commissione ha aggiunto un comma relativo ai provvedimenti cautelari, che dalla competenza del giudice ordinario vengono trasferiti alla competenza della sezione specializzata: per una evidente ragione di unitarietà giurisdizionale.

Le esenzioni fiscali relative alle controversie, già consentite nella legge per la proroga dei contratti di mezzadria, sono state ripetute nella presente legge.

Il progetto di legge infine intende estendere il principio e le norme sulla rivedibilità dei canoni per l'anno 1947-48 anche ai contratti di affitto dei pascoli di durata inferiore a un anno, a quelli di margheria per lo sverno del bestiame e a quelli di vendita delle erbe per il pascolo.

La Commissione non ha trovato ragioni per innovare su tal punto il progetto ministeriale. Soltanto ha aggiunto ai contratti indicati anche il contratto di alpeggio.

AVANZINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

CAPO I.

DEI CONTRATTI DI AFFITTO
DI FONDI RUSTICI

ART. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche e integrazioni valgono anche per l'annata agraria 1947-48, salve le modifiche della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

DEI CONTRATTI DI AFFITTO
DEI FONDI RUSTICI

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e della valutazione dell'equità dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, verrà costituita una Commissione tecnica provinciale composta:

- dell'ispettore agrario provinciale;
- di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori;
- di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti;
- di un rappresentante degli affittuari conduttori;
- di un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti;
- di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

La Commissione è presieduta dal prefetto. Questi può delegare la direzione tecnica dei lavori all'Ispettorato agrario.

Per le provincie e per le singole zone in cui la provincia dovesse venire ripartita, ai fini dell'omogeneità, delle condizioni ambientali, degli ordinamenti aziendali e della produttività dei terreni, la Commissione determinerà l'ammontare del canone da dover considerare equo sulla base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, con particolare riguardo ai costi colturali.

La Commissione sarà costituita entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dovrà pronunciarsi entro 45 giorni dalla sua costituzione.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 2.

I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48 sono computati nella misura del 75 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restante 25 per cento quale premio di coltivazione al produttore; e ciò a prescindere se questo sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche nel caso previsto dall'articolo 12 (1° comma) del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888.

ART. 3.

Alle Commissioni arbitrali previste, presso ciascun Tribunale dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, sono sostituite Sezioni specializzate.

ART. 4.

Alle Sezioni specializzate previste nel precedente articolo sono aggregati quattro esperti scelti rispettivamente nella categoria dei loca-

ART. 3.

I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammassi o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore e ciò a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso.

L'affittuario è obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina ed ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato del premio di coltivazione.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279 e delle successive modifiche e integrazioni.

La riduzione si applica anche ai contratti a canone in denaro prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto è disposto dall'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1947, n. 157.

Restano abrogati: il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975 e il primo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888.

ART. 4.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore determinata dalle Sezioni specializzate o dovuta a termine del precedente articolo 3, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di locazione.

ART. 5.

Alle Commissioni arbitrali previste presso ciascun Tribunale dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, sono sostituite Sezioni specializzate.

È in facoltà del presidente del Tribunale di istituire più Sezioni specializzate presso il Tribunale stesso qualora il numero delle controversie lo esiga.

ART. 6.

Le Sezioni specializzate, di cui al precedente articolo, sono composte, oltre che dal presidente, da due giudici togati e da otto

tori ed affittuari conduttori, nella categoria dei locatori che affittano a coltivatori diretti, nella categoria degli affittuari conduttori e nella categoria degli affittuari coltivatori diretti. La nomina degli esperti è fatta dal presidente del Tribunale, sentite le organizzazioni di categoria.

Per ogni componente effettivo è anche nominato un supplente.

La Sezione giudica con l'intervento oltre che dei giudici togati, a norma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche con quello dell'esperto scelto nella categoria dei locatori ad affittuari conduttori e dell'esperto scelto nella categoria degli affittuari conduttori, se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore; giudica invece con l'intervento dell'esperto scelto nella categoria dei locatori a coltivatori diretti e di quello scelto nella categoria degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto.

Il presidente del collegio giudicante può disporre che sia sentito l'esperto scelto nella categoria degli affittuari coltivatori diretti nelle controversie tra locatori ed affittuari conduttori ovvero quello scelto nella categoria degli affittuari conduttori nelle vertenze tra locatori ed affittuari coltivatori diretti.

Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.

ART. 5.

Le Commissioni arbitrali previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, continueranno a conoscere le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le stesse controversie proseguono davanti le Sezioni specializzate, se intervenga sentenza di rinvio a seguito del giudizio della Suprema Corte di Cassazione.

CAPO II.

DEI CONTRATTI STAGIONALI PER IL PASCOLO

ART. 6.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle

esperti nominati dal Presidente del Tribunale su designazione: per due di essi dalle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari conduttori; per due di essi dalle organizzazioni provinciali dei locatori che affittano a coltivatori diretti; per due di essi dalle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori e per gli altri due dalle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti.

La Sezione giudica con l'intervento, oltre che dei giudici togati, a norma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con quello di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori ad affittuari conduttori e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori, se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore; giudica invece con l'intervento di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori a coltivatori diretti e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto.

Il Presidente del collegio giudicante può disporre che siano sentiti gli esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti nelle controversie tra locatori ed affittuari conduttori, ovvero quelli designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori nelle vertenze tra locatori e affittuari coltivatori diretti.

Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.

ART. 7.

Identico.

CAPO II.

DEI CONTRATTI STAGIONALI PER IL PASCOLO

ART. 8.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della presente legge si applicano per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo.

ART. 7.

Un esperto scelto nella categoria dei locatori di pascoli e un esperto scelto nella categoria degli esercenti l'industria armentizia sono chiamati a far parte delle Commissioni tecniche provinciali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277.

Alle Sezioni specializzate previste nell'articolo 3 della presente legge sono aggregati anche un esperto scelto nella categoria dei locatori di pascoli e un esperto scelto in quella degli esercenti industria armentizia, nominati dal presidente del Tribunale, sentite le organizzazioni di categoria. La Sezione giudica con il loro intervento, oltre che con quello dei giudici togati, nelle controversie riguardanti la materia del presente capo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 8.

È considerata annata agraria 1947-48 anche quella che abbia avuto inizio tra il primo gennaio ed il primo marzo dell'anno 1948 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

ART. 9.

Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria.

Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno o di margheria per lo sverno del bestiame o di vendita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto.

Il termine decorre invece dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso che a tale data il contratto sia già scaduto.

della presente legge si applicano per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo.

ART. 9.

Un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascolo e un esperto designato dall'organizzazione degli esercenti l'industria armentizia sono chiamati a far parte delle Commissioni tecniche provinciali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277.

Alle Sezioni specializzate, previste nell'articolo 5 della presente legge, sono aggregati anche un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascoli e un esperto designato da quella degli esercenti l'industria armentizia, nominati dal presidente del Tribunale. La Sezione giudica con il loro intervento, oltre che con quello dei giudici togati, nelle controversie riguardanti la materia del presente capo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiori ad un anno o di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame o di vendita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto.

Identico.

ART. 10.

In pendenza dei giudizi può essere sospeso in tutto o in parte, su istanza degli interessati, l'obbligo di corresponsione della quota di canone controversa. Sull'istanza provvede il giudice investito della controversia.

ART. 11.

Contro le decisioni delle Sezioni specializzate previste nella presente legge è ammesso il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 del Codice di procedura civile e successive modificazioni.

ART. 12.

I cittadini chiamati a far parte delle Sezioni specializzate di cui agli articoli 4 e 7 della presente legge non possono rifiutare l'incarico. Ad essi è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 125 se sono impiegati dello Stato e di lire 250 negli altri casi. Per le missioni è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado 6°.

ART. 13.

Le spese dipendenti dalla applicazione della presente legge sono a carico del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare sul bilancio le occorrenti variazioni.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 12.

Identico.

I provvedimenti cautelari sono devoluti alla competenza delle Sezioni specializzate.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

In deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i documenti sono in esenzioni di bolli, proventi e diritti di ogni specie.

Per le controversie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge.

ART. 15.

I cittadini chiamati a far parte delle Sezioni specializzate di cui agli articoli 6 e 9 della presente legge non possono rifiutare l'incarico. Ad essi è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 250 se sono impiegati dello Stato e di lire 600 negli altri casi. Per le missioni è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado VI.

ART. 16.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Identico.

ART. 17.

È nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 18.

Identico.